



**News per i Clienti dello
studio**

**N. 12
Del 19 marzo 2024**

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Novità di marzo 2024 per la fatturazione elettronica

Seppure la fattura elettronica sia ormai realtà consolidata da tempo, il Sistema di Interscambio continua ad arricchirsi di funzionalità. Nel seguito proponiamo l'analisi delle novità introdotte nel mese di marzo 2024, che spaziano da un aggiornamento alla guida dell'Agenzia delle Entrate per la compilazione delle e-fatture, all'introduzione di nuove funzionalità di download massivo, per arrivare alla possibilità di consultare e scaricare integralmente i files XML in assenza di adesione al servizio di consultazione.

Numerose **novità** sono state recentemente introdotte in tema di fatturazione elettronica o, per meglio dire, di funzionalità connesse all'utilizzo della e-fattura e della piattaforma dedicata "Fatture e Corrispettivi".

Più nel dettaglio, nell'area tematica dell'Agenzia delle Entrate dedicata all'argomento è stato pubblicato un **aggiornamento alla guida alla compilazione della fattura elettronica** per descrivere le modalità di rettifica delle comunicazioni inviate via SdI e per fornire indicazioni per la compilazione della fattura elettronica da parte delle imprese agricole in regime speciale IVA.

Diffusa inoltre una **nuova versione delle istruzioni per i servizi massivi di trasmissione e scarico file**, a seguito dell'introduzione della possibilità di richiedere, a partire dal 13 marzo, lo scarico massivo di fatture e corrispettivi, nonché dei registri IVA e delle bozze di riepilogo IVA, anche per più partite IVA con una singola richiesta.

Infine, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate protocollo n. 105669/2024 del 8 marzo 2024, sono state introdotte, con decorrenza 20 marzo, importati novità in tema di **consultazione e download dei files fattura**.

AGGIORNAMENTO ALLA GUIDA ALLA COMPILAZIONE

In data **5 marzo 2024** è stata rilasciata una **nuova ed aggiornata versione** della "Guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell'esterometro".

Oggetto delle novità introdotte alla guida, giunta alla sua versione 1.9, sono:

1. Le modalità di **rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI** con i tipi documento:
 - TD16, integrazione fattura da reverse charge interno
 - TD17, integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- TD18, integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19, integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
- TD20, autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture
- TD21, autofattura per splafonamento
- TD22, estrazione beni da deposito IVA
- TD23, estrazione beni da deposito IVA con versamento dell'IVA
- TD26, cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni
- TD28, acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)

2. Le modalità di **compilazione delle fatture elettroniche da parte delle imprese agricole in regime speciale IVA**, con particolare riferimento alla sezione “AltriDatiGestionali”.

Quanto al primo punto – **rettifica delle comunicazioni** – sostanzialmente è stato chiarito che nel caso in cui si debba rettificare una precedente trasmissione dei tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28, la rettifica dovrà essere effettuata utilizzando la medesima tipologia di tipo documento originaria, con segno positivo se i valori devono essere rivisti al rialzo, o con segno negativo nel caso in cui debbano essere rivisti al ribasso.

Parimenti occorre comportarsi se la **rettifica** si rende necessaria non a seguito di una errata trasmissione in termini di valore del documento originario, ma anche **in caso di effettiva variazione intervenuta a seguito di nota di debito o di credito**:

- se la rettifica viene effettuata a seguito di una **errata trasmissione precedente**, nel campo <DatiFattureCollegate> dovranno essere indicati il numero e la data della comunicazione errata (e il relativo IdSdI se si tratta di documento transitato dallo SDI, quale una fattura soggetta a reverse charge interno);
- se, invece, la rettifica è dovuta a seguito di una **nota di variazione inviata dal fornitore**, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> dovranno essere indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta (e il relativo IdSdI se trattasi di documento transitato dallo SDI).

Quanto al secondo punto – **fatture elettroniche emesse da parte delle imprese agricole in regime speciale IVA** – sono state implementate le istruzioni di compilazione della sezione “AltriDatiGestionali”, che potrà essere compilata da parte delle imprese agricole che effettuano cessione di beni rientrati nel regime speciale art. 34, D.P.R. n. 633/1972 come segue, per fornire le informazioni necessarie per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione, **al fine ultimo di ottenere una corretta elaborazione dei precompilati IVA**.

Nel caso di fattura per cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte prima, allegata D.P.R. n. 633/1972, i dati da indicare sono i seguenti:

- Campo <TipoDato>: indicare “ALI-COMP”,
- Campo <RiferimentoNumero>: indicare la percentuale di compensazione.

Invece, nel caso di cessioni prodotti agricoli diversi da quelli compresi nella Tabella A, il cedente potrà valorizzare il blocco <AltriDatiGestionali> come segue:

- campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>: indicare “NO-COMP”.

Infine, nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime art. 34-bis, D.P.R. n. 633/1972 nel campo <AltriDatiGestionali> è possibile indicare:

- campo 2.2.1.16.1 <TipoDato>: indicare “OCC34BIS”.

Inoltre, in data 8 marzo 2024, è stata rilasciata una **nuova versione** delle “Istruzioni per i Servizi Massivi di Trasmissione e Scarico file” nonché delle rispettive specifiche tecniche.

Quanto sopra poiché, a partire dal 13 marzo 2024, utilizzando i nuovi tracciati di “colloquio” è possibile **richiedere lo scarico massivo di fatture e corrispettivi per più partite IVA con una singola richiesta**, nonché richiedere il **download dei registri IVA** su base mensile e delle bozze dei prospetti riepilogativi IVA su base mensile o trimestrale.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Le nuove funzionalità, opportunamente integrate con i propri software gestionali, consentono di fatto di attingere ai vari “**precompilati IVA**” effettuandone lo scaricamento massivo per poi, eventualmente, importarli nelle procedure in uso.

FATTURE ELETTRONICHE ACCESSIBILI AL CONTRIBUENTE

Ulteriore **novità** è quella introdotta ad opera del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 105669/2024 del 8 marzo 2024, intervenuto in modifica a più punti del Provvedimento 433608 del 24 novembre 2022, che a sua volta aveva sostanzialmente riscritto il primo impianto dello strumento fattura elettronica, così come delineato dall’originario Provvedimento del 30 aprile 2018.

L’intervento di maggior rilievo consiste nella **cancellazione integrale** del punto 9 del Provvedimento n. 433608/2022 in materia di “Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici da parte degli operatori IVA”.

In sostanza, gli operatori IVA avranno accesso ai files fattura integrali (comprensivi quindi del “corpo fattura”), sia in visualizzazione, sia in termini di possibilità di download del relativo file XML, utilizzabile poi per la consultazione del documento tramite software gratuiti quali quello fornito da Assoinvoice, oppure per il tramite di importazione dei dati nei propri software gestionali, **senza necessità di preliminare adesione al servizio di consultazione.**

Alla luce della novità introdotta, le fatture elettroniche resteranno automaticamente a disposizione degli operatori IVA, e dei loro soggetti delegati, nella loro forma integrale, nell’area riservata della piattaforma Fatture e Corrispettivi, **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio**, senza che vi sia più bisogno di preliminarmente esprimere adesione al servizio di consultazione.

Giova ricordare che la **disponibilità delle e-fatture** è parimenti **garantita ai consumatori privati**, in ragione di quanto disposto dall’art. 4-quinquies, comma 4, del D.L.18 ottobre 2023, n. 145, con la sola differenza che tali soggetti possono accedere solo in prima persona alla base dati messa a loro disposizione, non potendo delegare a tal fine un intermediario.

Per concludere, **tutte le tipologie di contribuenti avranno a loro disposizione**, sempre nella propria area riservata, i c.d. “**dati fattura**” **fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero potranno consultare l’elenco delle fatture ricevute (ed eventualmente emesse), visualizzandone gli elementi essenziali, ovvero numero e data, controparte, imponibile, IVA (o eventuale codice natura IVA in assenza di imposta sul valore aggiunto), fermo restando il fatto che decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio non sarà possibile consultare il dettaglio della fattura stessa (corpo fattura) né scaricare il relativo file.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali Saluti*